



**UNIONE TERRA DEI CASTELLI
AGUGLIANO - POLVERIGI**

**AVVISO PUBBLICO
ASSEGNO DI CURA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2020**

1.DESTINATARI

Ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n.1697/2018 e DDPFS n.261/2018, della Deliberazione della Giunta Regionale n.473/2019 e DDPFS n.98/2019 e della successiva Deliberazione n. 61 del 02.12.2019 del Comitato dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Sociale n.12, sono **destinatari dell'assegno di cura le persone anziane non autosufficienti**, residenti (e domiciliate) nel territorio di uno dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n.12 (Agugliano, Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima, Montemarciano, Monte San Vito e Polverigi) - di seguito ATS 12 -, le cui famiglie attivino interventi di supporto assistenziale gestiti direttamente o con l'aiuto di assistenti familiari privati (in possesso di regolare contratto di lavoro) presso il proprio domicilio.

Il bando si riferisce al possesso dei requisiti nel periodo **01.01.2020 - 31.12.2020**

2.REQUISITI DI ACCESSO

La persona anziana assistita, nel periodo 01.01.2020 - 31.12.2020 deve obbligatoriamente:

- a) aver compiuto 65 anni di età alla data del 01.01.2020;
- b) essere dichiarata non autosufficiente con **certificazione di invalidità pari al 100% ed usufruire di indennità di accompagnamento**. Vale la certificazione di invalidità anche per il caso di cecità e vige l'equiparabilità dell'assegno per l'assistenza personale continuativa, erogato dall'INAIL, se rilasciato a parità di condizioni dell'indennità di accompagnamento dell'INPS e alternativo alla stessa misura. **Non sono ammesse a contributo le persone che hanno in corso di valutazione la domanda per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (D.G.R. 328/2015);**
- c) essere residente (e domiciliata), nei termini di legge, nel Comune di
Qualora l'anziano sia residente nelle Marche, ma domiciliato fuori regione, la possibilità di concedere l'assegno di cura vale solo in caso di Comuni confinanti con la Regione Marche.
- d) usufruire di una adeguata assistenza presso il proprio domicilio o presso altro domicilio privato.
Qualora l'intervento assistenziale sia svolto con l'aiuto di assistenti familiari privati, gli stessi devono essere in possesso di regolare contratto di lavoro e sono, inoltre, tenuti all'iscrizione nell'Elenco



Regionale degli Assistenti Familiari gestito dai Centri per l'Impiego e la Formazione, entro 6 mesi dalla concessione del beneficio.

Non possono presentare domanda i componenti degli ordini religiosi della Chiesa Cattolica.

3. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Possono presentare domanda:

- a) **l'anziano** stesso, quando sia in grado di determinare e gestire le decisioni che riguardano la propria assistenza e la propria vita;
- b) **i familiari** che accolgono l'anziano nel proprio nucleo o che si prendono cura dello stesso, anche se non convivente;
- c) il **soggetto incaricato della tutela** dell'anziano in caso di incapacità temporanea o permanente (tutore, curatore, amministratore di sostegno).

Gli interessati potranno reperire i modelli per la domanda di ammissione all'assegno di cura presso - l'Ufficio SERVIZI SOCIALI sito nel Comune di Polverigi, nei seguenti giorni ed orari: Martedì 8.30 – 13.30 – Giovedì 15.00 – 18.25 – Venerdì dalle ore 8.30 – 13.30 oppure presso il sito internet Unione Terra dei Castelli <http://www.unionecastelli.it>

La domanda deve pervenire, redatta sull'apposito modello

ENTRO E NON OLTRE IL 17/01/2020

La domanda potrà essere:

- consegnata a mano, negli orari di apertura al pubblico, presso l'Ufficio Protocollo (farà fede il timbro di accettazione dell'ufficio).
- spedita con Raccomandata A/R, farà fede la data dell'Ufficio postale accettante;

L'Unione Terra dei Castelli non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento della domanda dipendente da disguidi postali, da caso fortuito, da forza maggiore o, comunque, da fatto di terzi.

LA DOMANDA DEVE ESSERE CORREDATA obbligatoriamente dalla seguente documentazione:

1. Attestazione I.S.E.E. ordinario in corso di validità, rilasciata ai sensi del DPCM 159/2013.
Il richiedente, all'atto della presentazione della domanda, deve aver presentato una dichiarazione unica sostitutiva finalizzata all'acquisizione della certificazione dell'ISEE ordinario.
L'attestazione, riportante il valore ISEE necessario per l'elaborazione della graduatoria di Ambito, può essere acquisita direttamente dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza (art. 15 L.183/11).



2. Copia di un valido documento di identità del richiedente, potenziale beneficiario dell'assegno di cura.
3. Copia della certificazione di invalidità civile pari al 100%.
4. Copia del verbale attestante l'indennità d'accompagnamento.
5. Copia (eventuale) del regolare **contratto di assistenza domiciliare a persona non autosufficiente**
6. Documentazione (eventuale) inerente l'iscrizione nell'Elenco Regionale degli Assistenti Familiari
7. Ricevuta di pagamento MAV (eventuale) dei contributi INPS a favore dell' assistente domiciliare.

4. ENTITA' DEL CONTRIBUTO E MODALITA' DI EROGAZIONE

L'importo dell'assegno di cura è **pari a € 200,00 mensili**, viene concesso per la durata di 12 mesi, salvo sospensioni o interruzioni secondo quanto previsto al successivo punto 7, e si riferisce al periodo **01.01.2020 - 31.12.2020**.

L'assegno di cura sarà erogato, sulla base della posizione in graduatoria ed entro i limiti delle risorse disponibili, direttamente ai beneficiari dall'Ambito Territoriale Sociale n.12, tramite il Comune capofila – Comune di Falconara Marittima.

L'erogazione del contributo, di cui al presente avviso, è subordinata all'effettivo finanziamento da parte della Regione Marche.

In caso di presenza di più soggetti non autosufficienti nello stesso nucleo familiare vengono concessi un massimo di due assegni, utilizzando come titolo di precedenza la maggiore età e, a parità di età, la valutazione dell'Assistente Sociale territorialmente competente in merito alla gravità delle condizioni di salute e al conseguente maggiore bisogno di assistenza.

L'erogazione potrà essere effettuata solo a seguito di visita domiciliare dell'Assistente Sociale, finalizzata alla verifica dei requisiti di accesso al contributo e del rispetto di quanto sottoscritto nel Patto per l'Assistenza Domiciliare di cui al punto n.5.

5. PERCORSO PER ACCEDERE ALL'ASSEGNO DI CURA

Il Comune di residenza del richiedente, attraverso il competente servizio, procederà all'istruttoria delle domande pervenute e a trasmetterle all'ATS n.12.

L'Ufficio di Coordinamento dell'A.T.S. n. 12 procederà alla predisposizione di una graduatoria di Ambito redatta sulla base del minor reddito I.S.E.E. e dell'età maggiore in caso di parità di I.S.E.E.

La graduatoria avrà validità di 12 mesi, dallo **01.01.2020 - 31.12.2020**.

Tale graduatoria **non dà immediato accesso al contributo, che sarà infatti subordinato alla visita domiciliare dell'Assistente Sociale**, alla verifica dell'idoneità assistenziale e alla sottoscrizione del "Patto per l'Assistenza Domiciliare", nel quale vengono individuati i percorsi assistenziali a carico della famiglia, gli impegni a carico dei servizi, la qualità di vita da garantire e le conseguenti modalità di utilizzo dell'assegno di cura assieme alla tempistica di concessione dello stesso.



Il "Patto per l'Assistenza Domiciliare" dovrà, inoltre, riportare l'impegno formale da parte dell'assistente familiare all'iscrizione nell'Elenco Regionale degli Assistenti Familiari gestito dai Centri per l'Impiego e la Formazione, entro 6 mesi dalla concessione del beneficio.

6. NON CUMULABILITA'

Il presente assegno **non è cumulabile** con:

- l'assegno di cura erogato all'interno del progetto **Home Care Premium** promosso dall'INPS gestione ex INPDAP;
- il Servizio di **Assistenza Domiciliare (SAD)** per non autosufficienti
- il contributo economico regionale per interventi a favore di persone in condizione di **Disabilità Gravissima** di cui all'art.3 del DM 26/09/2016
- la progettualità "Vita indipendente".

7. SOSPENSIONE E DECADENZA DELL'ASSEGNO DI CURA

1. L'assegno di cura viene sospeso:

- in caso di ricovero temporaneo del beneficiario in strutture ospedaliere o residenziali per periodi superiori a 30 giorni qualora il supporto assistenziale di cui al patto per l'assistenza venga meno durante il periodo di ricovero.

2. L'assegno di cura decade:

- in caso di **inserimento permanente** in struttura residenziale;
- nel caso in cui il destinatario fruisca del SAD per non autosufficienti, i beneficiari del SAD possono presentare richiesta di accesso al contributo ferma restando la non cumulabilità degli interventi; il diritto all'assegno, pertanto, decorrerà dal momento di interruzione del SAD;
- col venir meno delle condizioni previste all'atto della sottoscrizione degli impegni assunti coi destinatari dei contributi nell'ambito del Piano di Assistenza Individualizzato e del Patto per l'Assistenza Domiciliare;
- col venir meno delle condizioni di accesso e in genere delle finalità previste dall'intervento;
- rinuncia scritta del beneficiario ;
- decesso del beneficiario

In caso di decadenza si procederà allo scorrimento della graduatoria con decorrenza non retroattiva del beneficio economico per il beneficiario subentrante.

8.CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente bando, anche d'intesa con l'INPS e con l'Agenzia delle Entrate. Si ricorda che a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.



Ai sensi dell'art. 11 del DPCM 159/13, il Comune effettua controlli avvalendosi degli archivi in proprio possesso e provvedendo ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati, inclusa la comunicazione all'INPS di eventuali dichiarazioni mendaci.

Anche in esito a tali controlli, il Comune potrà segnalare all'Agenzia delle Entrate i nominativi dei soggetti ai fini della programmazione, secondo criteri selettivi, dell'attività di accertamento della Guardia di Finanza.

In caso di dubbia attendibilità delle dichiarazioni rese, il Comune richiede all'interessato la documentazione.

Qualora il cittadino si rifiuti, in sede di controllo, di presentare la documentazione richiesta, decade immediatamente dal beneficio.

PER OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI rivolgersi a:

UFFICIO SERVIZI SOCIALI presso COMUNE DI POLVERIGI

Dott.ssa Lorena Montagnoli Tel. 071/90904216

E-mail sociale@unioneastelli.it

Polverigi, li 16/12/2019

F.to Il Coordinatore dell'ATS n.12

Dott.ssa Barbara Giacconi

Il Responsabile del 1° Settore

Segretario Generale

Dott. Roberto Luminari